

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 626)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1979
(V. Stampato n. 810)

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**
(VALITUTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(ANDREATTA)

e col **Ministro del Tesoro**
(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 gennaio 1980

Delega al Governo per il riordinamento della docenza
universitaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Termini per l'emanazione
delle norme delegate e di un testo unico)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza univer-

sitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale docente delle università, con la osservanza dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle università, apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento.

Art. 2.

(Procedura per l'emanazione delle norme delegate e del testo unico)

Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.

Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia alle Commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate.

Art. 3.

(Nuovo assetto della docenza universitaria)

Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale, inquadrandolo in più fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari;
- b) professori associati.

È istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività universitarie docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento.

Art. 4.

(Professori ordinari e straordinari)

Le norme delegate devono rivedere lo stato giuridico dei professori ordinari e straordinari di ruolo con disposizioni dirette:

a) ad attuare una revisione delle procedure relative all'individuazione e alla ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo dell'università, da definire, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, da parte del Ministro della pubblica istruzione, sentite le facoltà ed il Consiglio universitario nazionale;

b) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-1982, un regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale esterna e con l'assunzione di incarichi in enti e aziende a fini di lucro, con la possibilità di scelta reversibile pluriennale da parte del professore ordinario o straordinario rispetto ad un regime di impegno a tempo definito, compatibile con l'esercizio di attività professionali esterne e incompatibile con la funzione di rettore, preside, direttore di istituto, membro del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inoltre, il numero di ore, con un minimo uguale per tutti i docenti, da dedicare all'attività didattica nel corso dell'anno accademico, distribuite in forme e secondo modalità da definire di intesa tra il docente ed il consiglio di facoltà, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della facoltà stessa; a determinare, altresì, gli ulteriori compiti

dei professori a tempo pieno, nonchè le modalità e i limiti, per i professori medesimi, per le consulenze e la ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno della università. I professori ordinari che optano per l'impegno a tempo pieno vengono iscritti in elenchi speciali degli albi professionali;

c) ad incentivare la scelta del regime di impegno a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico, comprensivo dell'attuale assegno speciale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, superiore almeno del quaranta per cento al trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito. Fermo restando quanto sopra stabilito, con particolari disposizioni si provvede a omogeneizzare con il regime di impegno a tempo pieno l'ultima classe di stipendio dei professori universitari, ancorata al trattamento economico dirigenziale onnicomprensivo, e a fissare, conseguentemente, un diverso trattamento economico per l'ultima classe di stipendio dei professori universitari a tempo definito, in coerenza con lo sviluppo di carriera delle sottostanti classi di stipendio previste per i professori universitari medesimi;

d) ad attuare una disciplina delle incompatibilità per i professori ordinari o straordinari, che preveda il collocamento fuori ruolo o in aspettativa, a seconda dei casi, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale od europeo o comunque investiti di responsabilità governative o nominati ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche, nonchè la determinazione dei criteri per l'eventuale collocamento in aspettativa, se richiesta dall'interessato, per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca; il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione nella carriera;

e) a garantire l'inamovibilità dei professori ordinari e straordinari di ruolo, salva la

possibilità di trasferimento, a domanda dell'interessato, ad altra facoltà della stessa università ovvero, dopo un triennio di servizio nella medesima sede, presso altra università;

f) a rendere possibile, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca, al professore ordinario o straordinario di essere temporaneamente utilizzato, con il suo consenso e in base a programmi determinati dal consiglio di facoltà o dal consiglio di corso di laurea, per corsi di insegnamento in materie diverse da quelle di cui è titolare, purchè comprese nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale, nonchè per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle del corso ufficiale d'insegnamento, incluse quelle relative all'insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole a fini speciali, e quelle relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca;

g) a riservare ai professori ordinari e straordinari, oltre alle funzioni direttive indicate nella lettera b), il coordinamento tra i gruppi di ricerca nonchè l'elettorato passivo per l'elezione a direttore di consiglio di corso di laurea e a direttore di dipartimento;

h) a garantire e a favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, consentendo al professore ordinario o straordinario, a sua richiesta, sentito il consiglio di facoltà, di dedicarsi periodicamente, secondo un criterio di rotazione e comunque per non più di un anno accademico nel quinquennio, ad esclusive attività di ricerca scientifica, anche in istituzioni universitarie e di ricerca estere, comunicandone i risultati al rettore e al consiglio di facoltà, con le modalità di cui alla lettera seguente;

i) a promuovere e a verificare la produzione scientifica del professore ordinario. Il professore ordinario è tenuto a presentare ogni due anni, al consiglio di facoltà cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del biennio stesso, corredata degli estremi bibliografici dei lavori ultimati. Titoli e relazioni devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili;

l) a consentire ai consigli di facoltà di affidare a titolo gratuito a professori ordinari e straordinari, con il loro consenso e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine o la supplenza di titolari indisponibili, in caso di comprovata necessità e ove sia impossibile provvedere diversamente alla conservazione dell'insegnamento.

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti. Non possono essere assegnati posti in soprannumero. Le norme delegate stabiliscono le modalità per il riassorbimento, nella dotazione organica, degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.

I concorsi relativi ai posti non coperti, fino al raggiungimento di detto livello, sono banditi con periodicità biennale, secondo i criteri di programmazione dello sviluppo universitario di cui alla lettera a) del primo comma, nel termine massimo di un decennio.

Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennialmente a concorso, il Ministero deve tener conto, oltre che delle richieste delle facoltà, delle eventuali richieste fatte direttamente pervenire da professori associati non appena maturino nove anni di insegnamento in qualità di incaricato o di associato. Per i detti casi il Ministero può disporre di un numero di posti pari al venti per cento di quelli messi a concorso. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria di criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione. Tali posti sono assegnati all'organico delle facoltà dei richiedenti, i quali hanno diritto di precedenza alla chiamata, se vincitori del concorso.

Devono essere previste procedure che consentano, sentito il Consiglio universitario nazionale, l'assegnazione di posti di ruolo di professore ordinario, in quota limitata e tenendo conto delle richieste delle università, a studiosi eminenti che occupino analoga posizione in università straniere.

Resta in vigore la disciplina dello straordinario previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 5.

(Professori associati)

La dotazione organica della fascia dei professori associati è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, a norma del terzo comma, alla nomina in ruolo. Il numero suddetto è accertato con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'organico che ne risulta è incrementato di 6.000 posti. I concorsi per il conferimento di questi ulteriori 6.000 posti sono banditi con periodicità biennale nell'arco di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-1981, secondo un piano pluriennale di sviluppo formulato con la stessa procedura di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4. Per i concorsi a professore associato il Consiglio universitario nazionale definisce autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari, caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. I posti che si rendono comunque disponibili nello stesso decennio sono soppressi fino alla riduzione dell'organico al livello definitivo di 15.000 posti.

L'accesso al ruolo dei professori associati avviene mediante concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da discussione dei titoli. Le commissioni di concorso sono composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi, di cui due professori associati, e cinque supplenti. I componenti le commissioni sono estratti a sorte tra i docenti dei raggruppamenti disciplinari definiti dal Consiglio universitario nazionale. Possono essere costituite sottocommissioni, con lo stesso procedimento, in relazione al numero dei candidati. I concorsi sono banditi secondo i programmi di cui al primo comma, per raggruppamenti di discipline. In relazione ai termini di espletamento dei concorsi e alle sanzioni

per eventuali inadempienze, valgono le norme previste per i concorsi a professore ordinario di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le norme delegate stabiliscono le modalità dell'inquadramento di cui al comma precedente, che ha luogo in due tornate di giudizi di idoneità, secondo i seguenti criteri:

a) il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, estratti a sorte secondo le modalità previste dal secondo comma, o da sottocommissioni eventualmente costituite con lo stesso procedimento in relazione al numero dei candidati;

b) gli aventi diritto possono concorrere alla prova di idoneità optando per il raggruppamento di materie per il quale hanno maggiori titoli scientifici. Restano impregiudicate le disposizioni previste dalla lettera e);

c) la domanda di inquadramento deve contenere l'esplicita rinuncia, in caso di giudizio positivo, a qualunque altro rapporto di impiego, secondo quanto previsto dalle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 4;

d) la commissione valuta i candidati, entro quattro mesi dalla propria costituzio-

ne, sulla base di requisiti oggettivi attinenti ai titoli scientifici e didattici, formulando motivate relazioni, pubblicate sul bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione;

e) coloro che conseguono il giudizio di idoneità restano assegnati all'università o all'istituto di istruzione universitaria in cui svolgono l'incarico di insegnamento, salvo il diritto di opzione per i titolari di più incarichi; gli assistenti di ruolo con incarico possono essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo, previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici e al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Gli assistenti di ruolo senza incarico che conseguono il giudizio di idoneità possono essere chiamati, a domanda, dall'università in cui prestano servizio come assistenti di ruolo; in caso di mancato accoglimento della domanda, possono essere chiamati entro tre anni da altra università, continuando nel frattempo a prestare servizio come assistenti nella sede originaria; trascorsi i tre anni, sono assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione. Particolari norme possono essere emanate per le università non statali;

f) l'eventuale utilizzazione presso l'Università italiana per stranieri di Perugia degli incaricati stabilizzati che vi prestano servizio e che conseguano il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo degli associati deve comunque avvenire in conformità alle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'università stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032.

I professori incaricati stabilizzati sono tenuti a sottoporsi al giudizio di idoneità di cui alla lettera a) del precedente comma, pena la decadenza dall'incarico. La prova di idoneità, in caso di esito negativo, può essere ripetuta per una seconda volta entro un biennio. I professori incaricati stabilizzati che non conseguono il giudizio di idoneità nella prima tornata conservano, fino al com-

piuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al comma precedente, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonchè le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. Tali disposizioni non si applicano a favore dei professori incaricati stabilizzati aventi un rapporto di impiego, pubblico o privato, con enti diversi dall'università.

Gli assistenti dell'attuale ruolo ad esaurimento, che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.

Salvo quanto previsto dal precedente comma per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, coloro che, avendo titolo all'inquadramento nel ruolo dei professori associati, non conseguono il giudizio di idoneità di cui alla lettera *a*) del quarto comma, possono ottenere a domanda, anche in soprannumero, il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche in cui possano svolgere un lavoro attinente alla preparazione acquisita nell'università, tenuto conto dei rapporti di equipollenza nonchè dell'anzianità di servizio, secondo modalità stabilite dalle norme delegate.

Ai fini della disciplina dello stato giuridico dei professori associati si applicano le norme previste alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), *i*) ed *l*) del primo comma dell'articolo 4.

È abrogato il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

(Professori a contratto)

I rettori delle università, su designazione dei consigli di facoltà, possono stipulare contratti a tempo determinato, d'intesa con i docenti del dipartimento o degli istituti interessati, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà al fine di acquisire, nello svolgimento dei medesimi corsi ufficiali, significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico vissute nel mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Detti corsi, che non possono essere in numero superiore a un decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti nella facoltà, costituiscono indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi sono chiamati a far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia.

I contratti di cui al precedente comma possono essere stipulati con studiosi che non siano docenti di ruolo nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca o se docenti di università estere.

Le prestazioni dei professori a contratto e i relativi compensi, da corrispondere in una unica soluzione, sono fissati, su proposta dei consigli di facoltà, dalle università, che iscrivono i relativi oneri a carico dei loro bilanci, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite annualmente a questo scopo a ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa università. Deroghe possono essere concesse con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusiva-

mente ove risulti impossibile impartire altri insegnamenti di rilevante specializzazione e alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'università non disponga delle idonee strutture.

Le università possono assumere per contratto, anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera in numero in linea di massima non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua.

La retribuzione da corrispondere ai lettori è pari a quella prevista per i ricercatori di cui all'articolo 7 e i relativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle singole università, sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il rinnovo dei contratti, nei casi previsti dal quinto comma, non è soggetto ai limiti stabiliti nel quarto comma.

Le convenzioni tra università ed altri enti pubblici possono prevedere che l'università si avvalga di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. In tal caso, possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al primo comma e senza oneri per l'università, le funzioni di professore a contratto a docenti appartenenti ai sopraindicati enti.

Con le stesse modalità stabilite al primo comma, i rettori delle università possono stipulare contratti, a tempo determinato e non rinnovabili, per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza. I titolari di questi contratti non hanno compiti di docenza universitaria, salvo eventualmente l'addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'università.

Art. 7.

(Ricercatori universitari)

È istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi compresa la collaborazione con gli studenti nella scelta dei piani di studio e nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali.

La dotazione organica del ruolo di cui al comma precedente è di 4.000 posti, da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I posti sono ripartiti tra le facoltà delle varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facoltà stesse.

L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie, banditi annualmente per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea. I concorsi consistono in prove scritte ed orali e in un giudizio su eventuali titoli dei candidati.

Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui due designati dal Consiglio di facoltà e uno designato dal Consiglio universitario nazionale fra i docenti del raggruppamento. Nella prima applicazione della presente legge, in luogo del professore associato, può far parte della commissione un professore incaricato. Gli atti dei concorsi sono sottoposti all'approvazione del Consiglio universitario nazionale.

I ricercatori, dopo tre anni dalla immisione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione composta di tre professori di ruolo designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del raggruppamento, che valuta l'attività scientifica e didattica svolta nel triennio.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia alta dei ricercatori, ricompresa nella dotazione organica di cui al secondo comma, e ha diritto ad essere assegnato, su domanda, alla facoltà di provenienza. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia alta dei ricercatori, a domanda, i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità. Lo stesso giudizio di idoneità è altresì previsto per le seguenti categorie:

a) titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, numero 766;

b) titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-1974, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

c) borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonchè dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla *Domus Galileiana* di Pisa;

d) perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

e) titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purchè finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da conven-

zioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;

g) vincitori di pubblici concorsi banditi dall'università che abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;

h) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, aventi almeno un anno di servizio continuativo al 31 ottobre 1979;

i) tecnici laureati;

l) astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, curatori degli orti botanici, conservatori dei musei.

Hanno titolo a partecipare al giudizio gli aspiranti comunque in servizio presso un istituto universitario al 31 ottobre 1979.

I posti disponibili per i giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma sono 12.000. Se il numero degli idonei è superiore a tale cifra, si procede ad inquadramento in soprannumero. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre professori universitari, di cui uno designato dal consiglio di facoltà e due designati dal Consiglio universitario nazionale fra i docenti del raggruppamento disciplinare corrispondente. La valutazione dei candidati ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica svolta.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate dei giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aventi diritto. La prima tornata è bandita entro il termine stabilito per l'emanazione delle norme delegate, la seconda entro il 31 dicembre 1981.

I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per par-

tecipare al giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto di diritto. Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

Le norme delegate provvedono a trasferire allo Stato, con decorrenza dal 1° novembre 1979, l'onere delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla lettera c) dell'ottavo comma, prorogate ai sensi del comma precedente.

I ricercatori appartenenti alla fascia alta possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere cicli di lezioni e attività di seminario di intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica. Impegni e modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche sono determinati, per ogni anno accademico, dai consigli delle strutture universitarie dalle quali i ricercatori dipendono.

I ricercatori che svolgono attività di assistenza e cura sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti e agli aiuti ospedalieri di ruolo.

I ricercatori della fascia alta permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia alta dei ricercatori. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equi-

librato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso.

Art. 8.

(Dottorato di ricerca e borse di studio)

Le norme delegate consentono alle università l'avviamento di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile nell'ambito della ricerca scientifica. Esso si consegue al termine di corsi, di durata non inferiore a tre anni, ai quali si è ammessi con esame scritto per un numero definito di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di programmazione nazionale. La Commissione per l'esame di ammissione è composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra quattro designati dal consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra due designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al gruppo di discipline corrispondente.

Le norme delegate prevedono che l'allievo dei corsi per il dottorato di ricerca possa essere autorizzato, con motivata deliberazione del consiglio di facoltà o di dipartimento, a svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto alle borse di studio di cui al nono comma, purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale ivi indicate.

Il titolo di dottore di ricerca è conferito a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di valore scientifico accertati da una commissione nazionale costituita annualmente per ogni gruppo di discipline e composta da tre docenti di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte tra tutti i docenti delle materie comprese nel gruppo.

Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purchè siano in possesso di validi

titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni almeno uguale alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trent'anni. I testi di cui sopra devono essere corredati della relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.

Le norme delegate disciplinano l'eventuale riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, anche presso università straniere, a favore di laureati capaci e meritevoli che fruiscono di un reddito personale complessivo non superiore ad un limite determinato dalle norme delegate.

Le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali. I borsisti e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzate. Le norme delegate stabiliscono le condizioni per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo e sino al termine previsto per la durata dei corsi. Negli altri casi le borse hanno la durata di un anno, rinnovabile una sola volta.

Il numero complessivo, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio da conferire, nell'ambito del relativo stanziamento di bilancio, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 9.

(Disposizioni per la ricerca)

Le norme delegate, nel rispetto dell'autonomia universitaria, provvedono a riordinare il settore della ricerca scientifica nelle università per quanto attiene ai raccordi con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli altri enti e istituti pubblici di ricerca, al fine di evitare ogni duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti.

Per il triennio 1980-1982 gli attuali stanziamenti di bilancio, di cui al capitolo 8551 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980, vengono aumentati di 50 miliardi per il 1980, di 100 miliardi per il 1981, di 150 miliardi per il 1982.

L'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria è ripartito per il sessanta per cento tra le varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza nel paese, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari ».

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, che vaglia i progetti di ricerca presentati da singoli ricercatori, da gruppi di ricercatori, da istituti o dipartimenti dell'università.

Il livello di anticipazione consentito agli istituti o dipartimenti in ciascun tipo di fondo è elevato dall'attuale dieci per cento al quaranta per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. Il limite di spesa consentito al direttore dell'istituto o dipartimento senza richiedere l'autorizza-

zione del consiglio di amministrazione è elevato a quattro milioni di lire. I direttori degli istituti o dei dipartimenti sono esentati dall'obbligo di documentazione delle piccole spese non eccedenti, singolarmente, le ventimila lire. Il direttore dell'istituto o dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti l'istituto o dipartimento, sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna università.

Le norme delegate provvedono a regolare la materia disciplinata dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e quella concernente i contratti di ricerca e di consulenza e le convenzioni di ricerca per conto terzi.

Il nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale. Ai detti professori di ruolo non può per altro essere consentito di percepire retribuzioni a carico del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'istituto o dell'ente di ricerca connesso con il predetto incarico di direzione ».

L'undicesimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è soppresso.

Art. 10.

*(Sperimentazione organizzativa
e didattica)*

A partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è consentito alle università di organizzare, in via sperimentale, settori di ri-

cerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a più facoltà o corsi di laurea, in dipartimenti, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dal Consiglio universitario nazionale, esclusa ogni restrizione delle libertà di ricerca e di insegnamento attualmente garantite e dell'eguale diritto per i docenti di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche.

Il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore; concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i consigli di facoltà e di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attività didattica. Le università che intendono avvalersi di tale possibilità istituiscono una commissione di ateneo, per il coordinamento e la verifica della sperimentazione organizzativa e didattica, eletta dai consigli di facoltà, composta da un egual numero di professori ordinari o straordinari e di professori associati per ogni facoltà, nonché da un ricercatore della facoltà stessa. Il suddetto numero è fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, tenendo conto della varietà dei settori disciplinari e del numero dei docenti delle singole facoltà. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che sono rese esecutive con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione può deliberare anche l'istituzione di dipartimenti atipici rispetto ai criteri orientativi fissati dal Consiglio universitario nazionale.

Il dipartimento ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale non docente per il suo funzionamento.

Il direttore del dipartimento è eletto dai docenti del dipartimento stesso.

Nel periodo previsto per la sperimentazione dipartimentale le chiamate dei professori e il conferimento delle supplenze restano di competenza dei consigli di facoltà nella composizione rinnovata in seguito

all'applicazione delle norme delegate, sentiti i consigli di corso di laurea e i dipartimenti interessati eventualmente costituiti.

La commissione di ateneo può proporre al consiglio di amministrazione la creazione di centri per la gestione e l'utilizzazione di servizi o di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento e per la ricerca interdipartimentale e interuniversitaria.

Le norme delegate provvedono a regolamentare la costituzione dei consigli di corso di laurea e di indirizzo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alle esigenze delle varie facoltà. Ai consigli di corso di laurea o di indirizzo sono attribuite le attuali competenze dei consigli di facoltà in materia di didattica e di gestione del personale docente.

Le norme delegate provvedono ad uniformare le norme per la direzione degli istituti, che resta affidata ai professori universitari e, in prima applicazione, ai professori ufficiali, nonchè per la eventuale costituzione di comitati o di consigli di istituto, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniziativa delle università.

Le norme delegate consentono alle università la sperimentazione di nuove modalità didattiche, tenute presenti le esigenze di forme diversificate di studio e di frequenza, eventualmente anche attraverso la istituzione di strutture didattiche ausiliarie decentrate.

Dopo tre anni dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Le commissioni di ateneo presentano al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.

Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'orga-

nizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle università.

Art. 11.

(Elezione del rettore)

I rettori delle università sono eletti da un corpo elettorale composto dai professori ordinari, straordinari, fuori ruolo ed associati.

Alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento nel ruolo degli associati, l'elettorato attivo spetta anche agli incaricati stabilizzati.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica, con proprio decreto, le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore.

Art. 12.

(Disposizioni finali e transitorie)

Le norme delegate provvedono, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti:

a) agli adeguamenti conseguenti per quanto concerne gli organi di governo delle università ed il Consiglio universitario nazionale, in relazione al nuovo assetto del personale docente previsto dalla presente legge, secondo criteri affini a quelli stabiliti nell'articolo precedente per la elezione del rettore;

b) ad adeguare altre disposizioni della legislazione vigente al nuovo ordinamento, anche precedentemente all'emanazione del testo unico di cui al secondo comma dell'articolo 1;

c) ad applicare al personale medico della facoltà di medicina, che esplica attività assistenziali sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le norme relative ai diritti e ai doveri, per quanto concerne l'assistenza, del personale del servizio sanita-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio nazionale previsto dall'articolo 47 della stessa legge, in quanto compatibili, fatte salve le norme sullo stato giuridico del personale universitario;

d) all'abrogazione dell'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto si riferisce al conferimento delle funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, nonchè di ogni altra disposizione che consenta comunque, a qualsiasi titolo, di assumere personale non previsto nella presente legge;

e) a consentire la conservazione degli incarichi di insegnamento non soggetti a stabilizzazione fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato, al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti attivati e del livello di funzionamento delle facoltà;

f) ad equiparare il periodo trascorso all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto fra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, ad analoghi periodi svolti presso atenei italiani, a tutti i fini previsti dalla presente legge;

g) a consentire analoga equiparazione per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed hanno dovuto rinunciare per svolgere attività di insegnamento presso università di paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

h) a far decorrere gli effetti giuridici degli inquadramenti in ruolo, previsti dalla presente legge, dal momento dell'entrata in vigore delle relative norme delegate per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione della presente legge, superano il primo giudizio di idoneità;

i) a consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai fini del pensionamento, del trattamento di quiescenza e previdenza, e, in analogia con le norme generali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle università da

coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della presente legge;

l) ad assicurare ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI, annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui alla presente legge, la conservazione dello stipendio in godimento all'atto della nomina, se maggiore di quello spettante nella nuova posizione, prevedendo il graduale riassorbimento della differenza nei successivi miglioramenti per progressione normale dello stipendio medesimo;

m) ad esentare dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno, fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre un triennio, i docenti investiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, degli incarichi accademici di rettore, preside, direttore di scuola o di istituto;

n) a rivedere il trattamento economico dei professori ordinari e straordinari, in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 4; a determinare il trattamento dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge; a stabilire, inoltre, in relazione all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che già ne usufruiscono;

o) a prevedere, per i professori ordinari che ne fanno richiesta, la collocazione fuori ruolo a sessantacinque anni ed il pensionamento a settanta anni, senza pregiudizio per gli aspetti economici e previdenziali;

p) a disporre, per quanto riguarda i docenti a titolo privato, stante l'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, il mantenimento delle norme di legge riguardanti l'esercizio della libera docenza, per coloro che, già in possesso, ne abbiano ottenuto la conferma, ai sensi delle norme anteriormente in vigore;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

q) a stabilire che i docenti e i ricercatori universitari che intendono passare ad altre amministrazioni statali o pubbliche siano posti in aspettativa sino al giudizio sul periodo di prova richiesto per l'accesso alla nuova amministrazione. Tale aspettativa è esclusa da ogni computo ai fini economici e giuridici;

r) alla ulteriore disciplina, anche transitoria, necessaria od opportuna in conseguenza dell'attuazione della presente legge.

Le norme delegate prevedono, per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'ottavo ed al nono comma dell'articolo 7 e che dichiarano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla facoltà di partecipare ai giudizi di idoneità, la corresponsione di una indennità a titolo di reinserimento, determinata sulla misura dell'importo lordo di lire dieci milioni, ridotto a lire cinque milioni per coloro che risultano inquadrati in altri ruoli della pubblica amministrazione.

Le norme delegate prevedono particolari modalità per l'attribuzione degli insegnamenti nelle accademie militari e negli altri istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, negli istituti superiori di educazione fisica e nelle facoltà di nuova istituzione.

Le norme delegate consentono ai professori straordinari che devono collocarsi fuori ruolo o in aspettativa, per i motivi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 4, di pervenire all'ordinariato anche nel periodo di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1979 in lire 8.100 milioni e per l'anno finanziario 1980 in lire 110.800 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, all'uopo parzial-

mente utilizzando la voce « Riforma dell'assistenza », e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1980, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

All'ulteriore onere di lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando la voce « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ad eventuali, maggiori spese derivanti dall'applicazione della lettera *n*) del primo comma dell'articolo precedente si provvede con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.